

**INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**

**del 25 luglio 2013**

**relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali**

(rifusione)

**(BCE/2013/24)**

(2014/3/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 5.1 e 5.2, l'articolo 12.1 e l'articolo 14.3,

considerando quanto segue

- (1) L'indirizzo BCE/2002/7 del 21 novembre 2002 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali <sup>(1)</sup> è stato modificato in modo sostanziale a più riprese. Poiché ora esso deve essere nuovamente modificato, è opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.
- (2) Per l'espletamento dei propri compiti, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) necessita di conti finanziari trimestrali completi e attendibili per il settore istituzionale, comprensivi tanto di insiemi di dati nazionali, quanto di aggregati dell'area dell'euro.
- (3) Parte delle informazioni necessarie a soddisfare gli obblighi statistici del SEBC in materia di conti finanziari trimestrali dell'area dell'euro sono compilate da autorità nazionali competenti diverse dalle banche centrali nazionali (BCN). L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea <sup>(2)</sup>, obbliga gli Stati membri ad organizzare i propri compiti nell'ambito statistico e a cooperare pienamente con il SEBC al fine di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'articolo 5 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.
- (4) Per ragioni di coerenza, gli obblighi della Banca centrale europea (BCE) nel settore dei conti finanziari trimestrali dovrebbero essere basati sulle regole statistiche dell'Unione definite nel regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea <sup>(3)</sup> (di seguito «SEC 2010»).
- (5) Dati supplementari relativi ai conti finanziari trimestrali devono essere forniti con sufficiente tempestività al fine

di consentire la compilazione di un insieme integrato di dati sui conti finanziari e non finanziari trimestrali dell'area dell'euro, idonei a fini di politica monetaria.

- (6) Inoltre, i conti finanziari trimestrali nazionali sono impiegati, in maniera sempre maggiore, per altre finalità, fra cui analisi macroprudenziali e monitoraggio di squilibri eccessivi. Tali attività, analogamente ad altre svolte nel settore della cooperazione internazionale e della ricerca, saranno agevolate dalla pubblicazione, da parte della BCE, di dati aggregati relativi all'area dell'euro compilati sulla base del presente indirizzo e dei dati raccolti a livello nazionale.
- (7) Ai fini di una migliore comprensione delle correlazioni tra settori istituzionali, i conti finanziari trimestrali nazionali dovrebbero includere informazioni relative al settore di controparte [denominate anche «informazioni da chi a chi» (*from-whom-to-whom, w-t-w*)], relative alle attività e passività finanziarie.
- (8) Al fine di migliorare la comprensione dell'impatto delle rivalutazioni sui bilanci, una disaggregazione dei c.d. «altri flussi» in «rivalutazioni» e «altre variazioni di volume», dovrebbe essere inclusa negli insiemi completi di dati sui conti finanziari trimestrali nazionali.
- (9) La BCE, in collaborazione con le BCN, continuerà ad affinare i metodi e le fonti impiegate per compilare dati sui conti finanziari trimestrali nazionali, al fine di migliorare la qualità dei dati, la condivisione delle migliori pratiche e la comprensione delle relazioni fra i dati trasmessi alla BCE ai sensi di vari strumenti giuridici della BCE.
- (10) La valutazione della qualità dei conti finanziari trimestrali dell'area dell'euro per il settore istituzionale dovrebbe essere condotta in conformità al Sistema di qualità delle statistiche (Statistics Quality Framework) <sup>(4)</sup>. Le BCN, in collaborazione, se del caso, con altre autorità competenti, dovrebbero inoltre valutare la qualità dei dati che esse forniscono alla BCE.
- (11) Conformemente all'articolo 3 bis del regolamento (CE) n. 2533/98 e della Dichiarazione pubblica di impegno in relazione alla funzione statistica del SEBC <sup>(5)</sup>, lo sviluppo, la produzione e la divulgazione delle statistiche europee

<sup>(1)</sup> GU L 334 dell'11.12.2002, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1.

<sup>(4)</sup> Disponibile sul sito Internet della BCE all'indirizzo [www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu).

<sup>(5)</sup> Disponibile sul sito Internet della BCE.

da parte del SEBC sono disciplinati dai principi di imparzialità, obiettività, indipendenza professionale, efficienza in termini di costi, riservatezza delle statistiche, minimizzazione dell'onere di segnalazione e alta qualità del prodotto.

- (12) In conformità all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2533/98, la trasmissione di informazioni statistiche riservate nell'ambito del SEBC può avere luogo nella misura e al livello di dettaglio necessari a consentire l'adempimento dei compiti del SEBC specificati nel trattato. Laddove le autorità competenti diverse dalle BCN forniscano informazioni statistiche contrassegnate come confidenziali, tali informazioni devono essere usate dalla BCE in conformità al regolamento (CE) n. 2533/98.
- (13) È necessario stabilire una procedura per apportare in maniera efficace modifiche di natura tecnica agli allegati al presente indirizzo, a condizione che tali modifiche non siano tali da variarne l'assetto concettuale sottostante, né da incidere sull'onere di segnalazione. Nell'applicazione di tale procedura si terrà conto dei pareri del Comitato per le statistiche («CST») del SEBC. Le BCN hanno la facoltà di proporre siffatte modifiche di natura tecnica agli allegati attraverso il CST,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

#### Articolo 1

##### Definizioni

Ai fini del presente indirizzo:

1. il termine «area dell'euro» indica il territorio degli Stati membri dell'area dell'euro, la BCE e il Meccanismo europeo di stabilità;
2. per «Stato membro dell'area dell'euro» si intende uno Stato membro la cui moneta è l'euro;
3. per «dati nazionali» si intendono i dati corrispondenti a tutte le celle delle tabelle da 1 a 9 dell'allegato I;
4. per «dati supplementari» si intendono i dati corrispondenti alle celle in nero nelle tabelle 1, 2, 4 e 5 dell'allegato I;
5. per «trimestre di riferimento» si intende l'ultima osservazione trimestrale delle serie temporali da segnalare.

#### Articolo 2

##### Obblighi di segnalazione statistica delle BCN

1. Le BCN segnalano alla BCE i dati di cui all'allegato I su base trimestrale, a partire da settembre 2014. I dati sono conformi ai principi e alle definizioni del SEC 2010.
2. Gli obblighi in materia di «dati supplementari» coprono le operazioni e le consistenze per il periodo dall'ultimo trimestre del 2012 fino al trimestre di riferimento. Tali dati supplementari sono segnalati sulla base delle migliori stime e le informazioni in materia di dati supplementari di cui alle colonne «H», «H1» e «H2» delle tabelle 1, 2, 4 e 5 dell'allegato I (dati supplementari

riferiti al settore delle amministrazioni pubbliche e relativi sottosectori) sono segnalate su base volontaria.

3. Gli obblighi in materia di «dati nazionali» di cui alle tabelle da 1 a 5 includono:

- a) dati su operazioni, consistenze e altre variazioni di volume (operazioni e consistenze solo per la riga 33 della tabella 2 «operazioni finanziarie nette/patrimonio finanziario netto» relativamente al periodo dall'ultimo trimestre del 2012 fino al trimestre di riferimento; e
- b) dati su operazioni e consistenze per il periodo dal primo trimestre del 1999 fino al terzo trimestre del 2012. Tali dati sono segnalati sulla base delle migliori stime e le informazioni di cui alle colonne «J» e «K» delle tabelle 1 e 2 dell'allegato I (la disaggregazione per famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie) sono segnalate su base volontaria.

4. Gli obblighi in materia di «dati nazionali» di cui alle tabelle da 6 a 9 dell'allegato I includono dati su operazioni, consistenze e altre variazioni di volume relativamente al periodo dal quarto trimestre del 2013 fino al trimestre di riferimento.

5. I settori di controparte «residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali» e «residenti al di fuori dell'area dell'euro» di cui alle righe da 12 a 21 delle tabelle da 3 a 9 dell'allegato I sono opportunamente adattate al fine di rispecchiare la composizione dell'area dell'euro alla data di segnalazione. Tale aggiustamento deve essere effettuato non appena uno Stato membro adotta l'euro. I dati sono rivisti in linea con gli obblighi di segnalazione differenziati, come specificati ai paragrafi 3 e 4, sulla base delle migliori stime.

6. In via derogatoria rispetto ai paragrafi da 1 a 5, le BCN non sono tenute:

- a) a trasmettere dati relativi a trimestri precedenti al primo trimestre dell'anno in cui il relativo Stato membro ha aderito all'Unione europea;
- b) a trasmettere i dati di cui al paragrafo 3, lettera b), anteriormente a settembre 2017;
- c) a trasmettere i dati di cui al paragrafo 4, anteriormente a settembre 2015;

7. Gli obblighi di segnalazione di cui ai paragrafi da 3 a 5 sono accompagnati da informazioni esplicative concernenti:

- a) eventi specifici di rilievo osservati in relazione al trimestre di riferimento se la dimensione degli stessi è pari almeno allo 0,2 % del prodotto interno lordo trimestrale dell'area dell'euro o se la BCE richiede tali informazioni; e
- b) i motivi delle revisioni, in comparazione con gli ultimi «dati nazionali» segnalati alla BCE nel quadro del presente indirizzo, se l'ampiezza delle variazioni ai dati conseguenti a tali revisioni è pari almeno allo 0,2 % del prodotto interno lordo trimestrale dell'area dell'euro o se la BCE richiede tali informazioni.

### Articolo 3

#### Trasmissione e pubblicazione dei dati da parte della BCE

1. La BCE trasmette alle BCN gli aggregati dell'area dell'euro che pubblica, nonché i «dati nazionali» raccolti ai sensi dell'articolo 2, come indicato nei paragrafi da 3 a 5.

2. La BCE pubblica gli aggregati dell'area dell'euro che essa compila, nonché i «dati nazionali» raccolti ai sensi dell'articolo 2, come indicato nei paragrafi da 3 a 5, secondo quanto ritenuto pertinente dal CST, fatta eccezione per i dati relativi alle celle nelle righe da 12 a 21 delle tabelle da 3 a 9 dell'allegato I (concernenti i settori di controparte «residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali» e «residenti al di fuori dell'area dell'euro»).

3. La pubblicazione dei «dati nazionali» è sottoposta alle seguenti previsioni:

- a) i «dati nazionali» non sono pubblicati prima che siano trascorsi sette giorni dai termini per la trasmissione di cui all'articolo 4; e
- b) i «dati nazionali» relativi al settore delle amministrazioni pubbliche non sono pubblicati nell'aprile e nell'ottobre di ogni anno prima della pubblicazione dei dati sul disavanzo e sul debito pubblico da parte della Commissione europea, ai fini dell'applicazione del protocollo sulla procedura per disavanzi eccessivi, conformemente al regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea <sup>(1)</sup>, come modificato; e
- c) i «dati nazionali» di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) sono pubblicati unitamente alle note che, se del caso, informano che si tratta di dati provvisori e/o oggetto di stima. Il medesimo trattamento può essere esteso ad altri «dati nazionali» raccolti ai sensi dell'articolo 2, come descritti nei paragrafi da 3 a 5, dietro motivata richiesta da parte della BCN segnalante.

### Articolo 4

#### Tempestività

1. I «dati supplementari» descritti all'articolo, paragrafo 2 sono segnalati alla BCE entro un periodo non superiore a 85 giorni civili successivi alla fine del trimestre di riferimento. A partire dalla prima trasmissione nel 2017, i «dati supplementari» sono segnalati alla BCE entro un periodo non superiore a 82 giorni civili successivi alla fine del trimestre di riferimento.

2. I «dati nazionali» di cui all'articolo 2, paragrafi da 3 a 5 e i metadati esplicativi indicati all'articolo 2, paragrafo 7 sono segnalati alla BCE entro un periodo non superiore a 100 giorni civili successivi alla fine del trimestre di riferimento. A partire dalla prima trasmissione nel 2017, i «dati nazionali» e i relativi metadati sono segnalati alla BCE entro un periodo non superiore a 97 giorni civili successivi alla fine del trimestre di riferimento.

<sup>(1)</sup> GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

3. I dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1 sono trasmessi alla BCE dalle BCN non oltre il giorno lavorativo della BCE successivo al giorno in cui la BCE pubblica i dati.

### Articolo 5

#### Cooperazione con le autorità nazionali competenti

1. Nel caso in cui i dati e le informazioni di cui all'articolo 2 provengano, in tutto o in parte, da autorità nazionali competenti diverse dalle BCN, queste ultime si adoperano per istituire con tali autorità una cooperazione permanente che assicuri una trasmissione dei dati che rispetti le norme e gli obblighi stabiliti nel presente indirizzo, a meno che lo stesso risultato non sia già stato ottenuto sulla base della legislazione nazionale esistente.

2. Qualora, nel corso di tale cooperazione, a causa della mancata trasmissione a una BCN dei dati o delle informazioni necessarie da parte dell'autorità nazionale competente, la stessa BCN non sia in grado di ottemperare agli obblighi stabiliti negli articoli 2 e 4, la BCE e la BCN esaminano la questione con tale autorità nazionale, al fine di assicurare che le informazioni siano rese disponibili in maniera tempestiva.

### Articolo 6

#### Norme minime di trasmissione

Le informazioni statistiche richieste sono comunicate alla BCE in modo conforme ai requisiti definiti nell'allegato II. Tale obbligo non pregiudica la possibilità di utilizzare altri mezzi di trasmissione delle informazioni statistiche alla BCE quale soluzione di riserva concordata fra la BCE e una BCN.

### Articolo 7

#### Qualità

1. La BCE e le BCN monitorano e promuovono la qualità dei dati segnalati alla BCE.

2. Il comitato esecutivo della BCE presenta annualmente al Consiglio direttivo della BCE una relazione sulla qualità dei conti finanziari trimestrali. La relazione prende in considerazione, quantomeno, la copertura dei dati, il grado di conformità alle relative definizioni e la portata delle revisioni.

### Articolo 8

#### Procedura di modifica semplificata

Tenuto conto del parere del CST, il Comitato esecutivo della BCE ha facoltà di apportare modifiche di natura tecnica agli allegati del presente indirizzo, purché esse non siano tali da variane l'impianto concettuale sottostante, né da incidere sugli oneri di segnalazione. Il Comitato esecutivo informa senza indugio il Consiglio direttivo di tali modifiche.

### Articolo 9

#### Abrogazione

L'indirizzo BCE/2002/7 è abrogato dal 1° settembre 2014. I riferimenti all'indirizzo abrogato sono da intendersi come riferimenti al presente indirizzo.

*Articolo 10***Disposizioni finali**

1. Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
2. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal 1° settembre 2014.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 luglio 2013

*Per il Consiglio direttivo della BCE*

*Il presidente della BCE*

Mario DRAGHI

---

## OBBLIGHI REALATIVI AI DATI DA SEGNALARE

## Sintesi degli obblighi in materia di dati

Articolo	Contenuto	Tabelle	Tipologia di dati			Periodo di riferimento	Prima data di segnalazione	Tempestività	Osservazioni
			Consistenze	Operazioni	Altre variazioni di volume				
2.2 4.1	Dati supplementari, solo caselle in nero	T1 — attività T2 — passività T4 — prestiti a breve termine (w-t-w) T5 — prestiti a lungo termine (w-t-w)	✓	✓		2012, trim. 4 in avanti	Set. 2014	Fino a dic. 2016: t+85 Da marzo 2017 in avanti: t+82	— Migliori stime — Celle in nero nelle colonne H, H1 e H2 su base volontaria
2.3 a) 2.5 3.2 3.3 a), b) 4.2	Dati nazionali, tutte le celle	T1 — attività T2 — passività T3 — depositi (w-t-w) T4 — prestiti a breve termine (w-t-w) T5 — prestiti a lungo termine (w-t-w)	✓	✓	✓	2012, trim. 4 in avanti	Set. 2014	Fino a dic. 2016: t+100 Da marzo 2017 in avanti: t+97	— Accompagnati da metadati — dati nelle righe da 12 a 21 delle tabelle da T3 a T5 da adattare per rispecchiare la composizione dell'area dell'euro; sulla base delle migliori stime — dati nelle righe da 12 a 21 delle tabelle da T3 a T5, non pubblicati
2.3 b) 2.5 3.2 3.3 c) 4.2	Dati nazionali, tutte le celle	T1 — attività T2 — passività T3 — depositi (w-t-w) T4 — prestiti a breve termine (w-t-w) T5 — prestiti a lungo termine (w-t-w)	✓	✓		1999, trim. 1-2012, trim. 3	Set. 2017	Fino a dicembre 2016: t+100 Da marzo 2017 in avanti: t+97	— Migliori stime — colonne J, K di T1 e T2 su base volontaria — Accompagnati da metadati — dati nelle righe da 12 a 21 delle tabelle da T3 a T5 da adattare per rispecchiare la composizione dell'area dell'euro; sulla base delle migliori stime — dati nelle righe da 12 a 21 delle tabelle da T3 a T5, non pubblicati
2.4 2.5 3.2 3.3. a) b) 4.2	Dati nazionali, tutte le celle	T6 — titoli di debito a breve termine (w-t-w) T7 — titoli di debito a lungo termine (w-t-w) T8 — azioni quotate (w-t-w) T9 — quote di fondi di investimento (w-t-w)	✓	✓	✓	2013, trim. 4 in avanti	Set. 2015	Fino a dicembre 2016: t+100 Da marzo 2017 in avanti: t+97	— Accompagnati da metadati — dati nelle righe da 12 a 21 da adattare per rispecchiare la composizione dell'area dell'euro; sulla base delle migliori stime — dati nelle righe da 12 a 21 delle tabelle da T3 a T5, non pubblicati

Tabella 1  
Attività finanziarie <sup>(1)</sup>, <sup>(2)</sup>

Strumenti finanziari		Settore creditore		A	B	C	D	E	F	G	H	H.1	H.2	I	J	K	L
				Residenti													Resto del mondo (S.2)
				Totale (S.1)	Società non finanziarie (S.11)	IFM <sup>(3)</sup> (S.121+...+ S.123)	Fondi di investimento <sup>(4)</sup> (S.124)	Altre istituzioni finanziarie (S.125+...+ S.127)	Imprese di assicurazione (S.128)	Fondi pensione (S.129)	Amministrazioni pubbliche			Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie <sup>(5)</sup>			
											Totale (S.13)	Amministrazioni centrali (S.1311)	Enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314)	Totale (S14+S15)	Famiglie (S.14)	Istituzioni senza scopo di lucro a servizio delle famiglie <sup>(5)</sup> (S.15)	
1	Totale attività (F)																
2	Oro monetario e diritti speciali di prelievo (F.1)																
3	Oro monetario (F.11)																
4	Diritti speciali di prelievo (F.12)																
5	Biglietti, monete e depositi (F.2)																
6	Biglietti e monete (F.21)																
7	Depositi (F.22+F.29)																
8	Depositi trasferibili (F.22)																
9	Altri depositi (F.29)																
10	Titoli di credito (F.3)																
11	Titoli di debito a breve termine (F.31)																
12	Titoli di debito a lungo termine (F.32)																
13	Prestiti (F.4)																
14	Prestiti a breve termine (F.41)																
15	Prestiti a lungo termine (F.42)																
16	Partecipazioni e quote in fondi di investimento (F.5)																
17	Azioni ed altre partecipazioni (F.51)																
18	Azioni quotate (F.511)																
19	Azioni e altre partecipazioni non quotate (F.512+F.519)																

Strumenti finanziari		Settore creditore		A	B	C	D	E	F	G	H	H.1	H.2	I	J	K	L
				Residenti													Resto del mondo (S.2)
				Totale (S.1)	Società non finanziarie (S.11)	IFM <sup>(2)</sup> (S.121+...+ S.123)	Fondi di investimento <sup>(4)</sup> (S.124)	Altre istituzioni finanziarie (S.125+...+ S.127)	Imprese di assicurazione (S.128)	Fondi pensione (S.129)	Amministrazioni pubbliche		Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie <sup>(5)</sup>				
							Totale (S.13)	Amministrazioni centrali (S.1311)	Enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314)	Totale (S14+S15)	Famiglie (S.14)	Istituzioni senza scopo di lucro a servizio delle famiglie <sup>(5)</sup> (S.15)					
20	Azioni non quotate (F.512)																
21	Altre partecipazioni (F.519)																
22	Quote in fondi di investimento (F.52)																
23	Quote in FCM (F.521)																
24	Quote in fondi di investimento diversi dai FCM (F.522)																
25	Assicurazioni, pensioni e garanzie standard (F.6)																
26	Riserve tecniche di assicurazioni contro i danni (F.61) e Riserve per escussioni di garanzie standard (F.66)																
27	Diritti a rendite e assicurazioni sulla vita (F.62)																
28	Diritti pensionistici (F.63), diritti dei fondi pensione nei confronti dei gestori dei fondi (F.64), diritti a prestazioni non pensionistiche (F.65)																
29	Strumenti finanziari derivati e stock option conferite ai dipendenti (F.7)																
30	Altri conti attivi (F.8)																
31	Crediti commerciali e anticipazioni (F.81)																
32	Altri conti attivi, esclusi i crediti commerciali e le anticipazioni (F.89)																

<sup>(1)</sup> Gli obblighi di segnalazione per le consistenze, le operazioni e altre variazioni di volume sono identici, fatta eccezione per l'oro monetario (F.11), quale attività del Resto del mondo, che è richiesto solo per le operazioni e per le altre variazioni di volume.

<sup>(2)</sup> I codici del SEC 2010 sono utilizzati per classificare i settori istituzionali (Capitolo 2 del SEC 2010) e le operazioni finanziarie, le altre variazioni di volume e i conti patrimoniali (Capitoli 5, 6 e 7 del SEC 2010).

<sup>(3)</sup> Istituzioni finanziarie monetarie (IFM; S.121+S.122+S.123).

<sup>(4)</sup> Fondo comune monetario (FCM; S.123).

<sup>(5)</sup> Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15)

Tabella 2  
Passività <sup>(1)</sup>, <sup>(2)</sup>

Strumenti finanziari \ Settore debitore		A	B	C	D	E	F	G	H	H.1	H.2	I	J	K	L
		Totale (S.1)	Società non finanziarie (S.11)	IFM <sup>(3)</sup> (S.121+...+ S.123)	Fondi di investimento <sup>(4)</sup> diversi dai FCM (S.124)	Altre istituzioni finanziarie (S.125+...+ S.127)	Imprese di assicurazione (S.128)	Fondi pensione (S.129)	Amministrazioni pubbliche		Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie <sup>(5)</sup>			Resto del mondo (S.2)	
									Totale (S.13)	Amministrazioni centrali (S.1311)	Enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314)	Totale (S14+S15)	Famiglie (S.14)		Istituzioni senza scopo di lucro a servizio delle famiglie <sup>(5)</sup> (S.15)
<b>1</b>	Totale passività (F)														
<b>2</b>	Oro monetario e diritti speciali di prelievo (F.1)														
<b>3</b>	Oro monetario (F.11)														
<b>4</b>	Diritti speciali di prelievo (F.12)														
<b>5</b>	Biglietti, monete e depositi (F.2)														
<b>6</b>	Biglietti e monete (F.21)														
<b>7</b>	Depositi (F.22+F.29)														
<b>8</b>	Depositi trasferibili (F.22)														
<b>9</b>	Altri depositi (F.29)														
<b>10</b>	Titoli di debito (F.3)														
<b>11</b>	Titoli di debito a breve termine (F.31)														
<b>12</b>	Titoli di debito a lungo termine (F.32)														
<b>13</b>	Prestiti (F.4)														
<b>14</b>	Prestiti a breve termine (F.41)														
<b>15</b>	Prestiti a lungo termine (F.42)														
<b>16</b>	Partecipazioni e quote in fondi di investimento (F.5)														
<b>17</b>	Azioni ed altre partecipazioni (F.51)														
<b>18</b>	Azioni quotate (F.511)														
<b>19</b>	Azioni e altre partecipazioni non quotate (F.512+F.519)														



Strumenti finanziari		Settore debitore													
		A	B	C	D	E	F	G	H	H.1	H.2	I	J	K	L
		Residenti													Resto del mondo (S.2)
		Totale (S.1)	Società non finanziarie (S.11)	IFM <sup>(?)</sup> (S.121+...+ S.123)	Fondi di investimento <sup>(*)</sup> diversi dai FCM (S.124)	Altre istituzioni finanziarie (S.125+...+ S.127)	Imprese di assicurazione (S.128)	Fondi pensione (S.129)	Amministrazioni pubbliche		Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie <sup>(?)</sup>				
Totale (S.13)	Amministrazioni centrali (S.1311)								Enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314)	Totale (S14+S15)	Famiglie (S.14)	Istituzioni senza scopo di lucro a servizio delle famiglie <sup>(?)</sup> (S.15)			
20	Azioni non quotate (F.512)														
21	Altre partecipazioni (F.519)														
22	Quote in fondi di investimento (F.52)														
23	Quote in FCM (F.521)														
24	Quote in fondi di investimento diversi dai FCM (F.522)														
25	Assicurazioni, pensioni e garanzie standard (F.6)														
26	Riserve tecniche di assicurazioni contro i danni (F.61) e Riserve per escussioni di garanzie standard (F.66)														
27	Diritti a rendite e assicurazioni sulla vita (F.62)														
28	Diritti pensionistici (F.63), diritti dei fondi pensione nei confronti dei gestori dei fondi (F.64), diritti a prestazioni non pensionistiche (F.65)														
29	Strumenti finanziari derivati e stock option conferite ai dipendenti (F.7)														
30	Altri conti passivi (F.8)														
31	Crediti commerciali e anticipazioni (F.81)														
32	Altri conti passivi, esclusi i crediti commerciali e le anticipazioni (F.89)														
33	Operazioni finanziarie nette/patrimonio finanziario netto														

<sup>(1)</sup> Gli obblighi di segnalazione per le consistenze, le operazioni e altre variazioni di volume sono identici, fatta eccezione per l'oro monetario (F.11), quale attività del Resto del mondo, che è richiesto solo per le operazioni e per le altre variazioni di volume.

<sup>(2)</sup> I codici del SEC 2010 sono utilizzati per classificare i settori istituzionali (Capitolo 2 del SEC 2010) e le operazioni finanziarie, le altre variazioni di volume e i conti patrimoniali (Capitoli 5, 6 e 7 del SEC 2010).

<sup>(3)</sup> Istituzioni finanziarie monetarie (IFM; S.121+S.122+S.123).

<sup>(4)</sup> Fondo comune monetario (FCM; S.123).

<sup>(5)</sup> Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15)

Tabella 3

**Depositi (F.22+F.29) <sup>(1)</sup>, <sup>(2)</sup>**

		Settore creditore		Settore debitore		A	B	C
		Totale (S.1) <sup>(2)</sup>		Residenti		Totale (S.1) <sup>(2)</sup>	IFM <sup>(3)</sup> (S.121+...+S.123)	Amministrazioni pubbliche (S.13)
<b>1</b>	Totale (S.1)							
<b>2</b>	Totale (S.1)							
<b>3</b>	S.11							
<b>4</b>	S.121+...+S.123							
<b>5</b>	S.124							
<b>6</b>	S.125+S.126+S.127							
<b>7</b>	S.128							
<b>8</b>	S.129							
<b>9</b>	S.13							
<b>10</b>	S.14 +S.15							
<b>11</b>	Totale (S.2)							
<b>12</b>	Totale (S.1)							
<b>13</b>	S.11							
<b>14</b>	S.121+...+S.123							
<b>15</b>	S.124							
<b>16</b>	S.125+S.126+S.127							
<b>17</b>	S.128							
<b>18</b>	S.129							
<b>19</b>	S.13							
<b>20</b>	S.14 +S.15							
<b>21</b>	Residenti al di fuori dell'area dell'euro							

<sup>(1)</sup> Gli obblighi di segnalazione per le consistenze, le operazioni e altre variazioni di volume sono identici.

<sup>(2)</sup> Conformemente al SEC 2010 (paragrafo 5.79) i depositi sono contratti offerti da istituti di deposito (cioè S.121 and S.122) e, in alcuni casi, da amministrazioni centrali. Inoltre, il paragrafo 5.86 specifica che i margini rimborsabili e le operazioni di pronti contro termine (repurchase agreement) a breve termine che costituiscono passività di IFM (cioè S.121, S.122 and S.123) sono compresi nei depositi.

<sup>(3)</sup> Istituzioni finanziarie monetarie (IFM; S.121+S.122+S.123).

Tabella 4

Prestiti a breve termine (F.41) <sup>(1)</sup>

		A	B	C	D	E	F	G	H	H.1	I
		Residenti									
Settore debitore \ Settore creditore		Totale	Società non finanziarie (S.11)	IFM <sup>(2)</sup> (S.121+...+S.123)	Fondi di investimento <sup>(3)</sup> diversi dai FCM (S.124)	Altre istituzioni finanziarie (S.125+...+S.127)	Imprese di assicurazione (S.128)	Fondi pensione (S.129)	Amministrazioni pubbliche	Amministrazioni centrali (S.1311)	Famiglie, incluse le istituzioni senza scopo di lucro a servizio delle famiglie <sup>(4)</sup> (S.14+S.15)
		<b>1</b>	Totale (S.1)								
<b>2</b>	Residenti	Totale (S.1)									
<b>3</b>		S.11									
<b>4</b>		S.121+...+S.123									
<b>5</b>		S.124									
<b>6</b>		S.125+...+S.127									
<b>7</b>		S.128									
<b>8</b>		S.129									
<b>9</b>		S.13									
<b>10</b>		S.14 +S.15									
<b>11</b>		Totale (S.2)									
<b>12</b>	Non residenti	Totale (S.1)									
<b>13</b>		S.11									
<b>14</b>		S.121+...+S.123									
<b>15</b>		S.124									
<b>16</b>		S.125+...+S.127									
<b>17</b>		S.128									
<b>18</b>		S.129									
<b>19</b>		S.13									
<b>20</b>		S.14 +S.15									
<b>21</b>		Residenti al di fuori dell'area dell'euro									

<sup>(1)</sup> Gli obblighi di segnalazione per le consistenze, le operazioni e altre variazioni di volume sono identici.

<sup>(2)</sup> Istituzioni finanziarie monetarie (IFM; S.121+S.122+S.123). Conformemente al SEC 2010 (paragrafo 5.118), prestiti a breve termine concessi a istituti di deposito (S.121+S.122) sono classificati come depositi (F.22 o F.29).

<sup>(3)</sup> Fondi comuni monetari (FCM; S.123).

<sup>(4)</sup> Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15)

Tabella 5

**Prestiti a lungo termine (F.42) <sup>(1)</sup>**

Settore debitore \ Settore creditore		A	B	C	D	E	F	G	H	H.1	I
		Residenti									
		Totale	Società non finanziarie (S.11)	IFM <sup>(2)</sup> (S.121+...+S.123)	Fondi di investimento <sup>(3)</sup> diversi dai FCM (S.124) (S.124)	Altre istituzioni finanziarie (S.125+...+S.127)	Imprese di assicurazione (S.128)	Fondi pensione (S.129)	Totale (S.13)	Amministrazioni pubbliche Amministrazioni centrali (S.1311)	Famiglie, incluse le istituzioni senza scopo di lucro a servizio delle famiglie <sup>(4)</sup> (S.14+S.15)
<b>1</b>	Totale (S.1)										
<b>2</b>	Residenti	Totale (S.1)									
<b>3</b>		S.11									
<b>4</b>		S.121+...+S.123									
<b>5</b>		S.124									
<b>6</b>		S.125+...+S.127									
<b>7</b>		S.128									
<b>8</b>		S.129									
<b>9</b>		S.13									
<b>10</b>		S.14 +S.15									
<b>11</b>		Totale (S.2)									
<b>12</b>	Non residenti	Totale (S.1)									
<b>13</b>		S.11									
<b>14</b>		S.121+...+S.123									
<b>15</b>		S.124									
<b>16</b>		S.125+...+S.127									
<b>17</b>		S.128									
<b>18</b>		S.129									
<b>19</b>		S.13									
<b>20</b>		S.14 +S.15									
<b>21</b>		Residenti al di fuori dell'area dell'euro									

<sup>(1)</sup> Gli obblighi di segnalazione per le consistenze, le operazioni e altre variazioni di volume sono identici.

<sup>(2)</sup> Istituzioni finanziarie monetarie (IFM; S.121+S.122+S.123).

<sup>(3)</sup> Fondo comune monetario (FCM; S.123).

<sup>(4)</sup> Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15)

Tabella 6

**Titoli di debito a breve termine (F.31) <sup>(1)</sup>**

Settore debitore \ Settore creditore		A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Totale	Società non finanziarie (S.11)	IFM <sup>(2)</sup> (S.121+...+S.123)	Fondi di investimento <sup>(3)</sup> diversi dai FCM (S.124)	Altre istituzioni finanziarie (S.125+...+S.127)	Imprese di assicurazione (S.128)	Fondi pensione (S.129)	Amministrazioni pubbliche (S.13)	Famiglie, incluse le istituzioni senza scopo di lucro a servizio delle famiglie <sup>(4)</sup> (S.14+S.15)
<b>1</b>	Totale (S.1)									
<b>2</b>	Residenti	Totale (S.1)								
<b>3</b>		S.11								
<b>4</b>		S.121+...+S.123								
<b>5</b>		S.124								
<b>6</b>		S.125+...+S.127								
<b>7</b>		S.128								
<b>8</b>		S.129								
<b>9</b>		S.13								
<b>10</b>		S.14 +S.15								
<b>11</b>		Totale (S.2)								
<b>12</b>	Non residenti	Totale (S.1)								
<b>13</b>		S.11								
<b>14</b>		S.121+...+S.123								
<b>15</b>		S.124								
<b>16</b>		S.125+...+S.127								
<b>17</b>		S.128								
<b>18</b>		S.129								
<b>19</b>		S.13								
<b>20</b>		S.14 +S.15								
<b>21</b>		Residenti al di fuori dell'area dell'euro								

<sup>(1)</sup> Gli obblighi di segnalazione per le consistenze, le operazioni e altre variazioni di volume sono identici.

<sup>(2)</sup> Istituzioni finanziarie monetarie (IFM; S.121+S.122+S.123).

<sup>(3)</sup> Fondo comune monetario (FCM; S.123).

<sup>(4)</sup> Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15)

Tabella 7

**Titoli di debito a lungo termine (F.32) <sup>(1)</sup>**

Settore debitore \ Settore creditore		A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Residenti								
Totale		Società non finanziarie (S.11)	IFM <sup>(2)</sup> (S.121+...+S.123)	Fondi di investimento <sup>(3)</sup> diversi dai FCM (S.124)	Altre istituzioni finanziarie (S.125+...+S.127)	Imprese di assicurazione (S.128)	Fondi pensione (S.129)	Amministrazioni pubbliche (S.13)	Famiglie, incluse le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie <sup>(4)</sup> (S.14+S.15)	
<b>1</b>	Totale (S.1)									
<b>2</b>	Totale (S.1)									
<b>3</b>	S.11									
<b>4</b>	S.121+...+S.123									
<b>5</b>	S.124									
<b>6</b>	S.125+...+S.127									
<b>7</b>	S.128									
<b>8</b>	S.129									
<b>9</b>	S.13									
<b>10</b>	S.14 +S.15									
<b>11</b>	Totale (S.2)									
<b>12</b>	Totale (S.1)									
<b>13</b>	S.11									
<b>14</b>	S.121+...+S.123									
<b>15</b>	S.124									
<b>16</b>	S.125+...+S.127									
<b>17</b>	S.128									
<b>18</b>	S.129									
<b>19</b>	S.13									
<b>20</b>	S.14 +S.15									
<b>21</b>	Residenti al di fuori dell'area dell'euro									

<sup>(1)</sup> Gli obblighi di segnalazione per le consistenze, le operazioni e altre variazioni di volume sono identici.

<sup>(2)</sup> Istituzioni finanziarie monetarie (IFM; S.121+S.122+S.123).

<sup>(3)</sup> Fondo comune monetario (FCM; S.123).

<sup>(4)</sup> Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15)

Tabella 8

Azioni quotate (F.511) <sup>(1)</sup>

Settore debitore \ Settore creditore		A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Totale	Società non finanziarie (S.11)	IFM <sup>(2)</sup> (S.121+...+S.123)	Fondi di investimento <sup>(3)</sup> diversi dai FCM (S.124)	Altre istituzioni finanziarie (S.125+...+S.127)	Imprese di assicurazione (S.128)	Fondi pensione (S.129)	Amministrazioni pubbliche (S.13)	Famiglie, incluse le istituzioni senza scopo di lucro a servizio delle famiglie <sup>(4)</sup> (S.14+S.15)
<b>1</b>	Totale (S.1)									
<b>2</b>	Residenti	Totale (S.1)								
<b>3</b>		S.11								
<b>4</b>		S.121+...+S.123								
<b>5</b>		S.124								
<b>6</b>		S.125+...+S.127								
<b>7</b>		S.128								
<b>8</b>		S.129								
<b>9</b>		S.13								
<b>10</b>		S.14 +S.15								
<b>11</b>	Totale (S.2)									
<b>12</b>	Non residenti	Totale (S.1)								
<b>13</b>		S.11								
<b>14</b>		S.121+...+S.123								
<b>15</b>		S.124								
<b>16</b>		S.125+...+S.127								
<b>17</b>		S.128								
<b>18</b>		S.129								
<b>19</b>		S.13								
<b>20</b>		S.14 +S.15								
<b>21</b>	Residenti al di fuori dell'area dell'euro									

<sup>(1)</sup> Gli obblighi di segnalazione per le consistenze, le operazioni e altre variazioni di volume sono identici.

<sup>(2)</sup> Istituzioni finanziarie monetarie (IFM; S.121+S.122+S.123).

<sup>(3)</sup> Fondo comune monetario (FCM; S.123).

<sup>(4)</sup> Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15)

Tabella 9

Quote e partecipazioni in fondi di investimento (F.52) <sup>(1)</sup>

		A	B	C	D	E	F	G	H	I		
<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Settore debitore</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Settore creditore</td> </tr> </table>		Settore debitore	Settore creditore	Residenti								
		Settore debitore	Settore creditore									
Totale	Società non finanziarie (S.11)	IFM <sup>(2)</sup> (S.121+...+S.123)	Fondi di investimento <sup>(3)</sup> diversi dai FCM (S.124)	Altre istituzioni finanziarie (S.125+...+S.127)	Imprese di assicurazione (S.128)	Fondi pensione (S.129)	Amministrazioni pubbliche (S.13)	Famiglie, incluse le istituzioni senza scopo di lucro a servizio delle famiglie <sup>(4)</sup> (S.14+S.15)				
<b>1</b>	Totale (S.1)											
<b>2</b>	Residenti	Totale (S.1)										
<b>3</b>		S.11										
<b>4</b>		S.121+...+S.123										
<b>5</b>		S.124										
<b>6</b>		S.125+...+S.127										
<b>7</b>		S.128										
<b>8</b>		S.129										
<b>9</b>		S.13										
<b>10</b>		S.14+S.15										
<b>11</b>		Totale (S.2)										
<b>12</b>	Non residenti	Totale (S.1)										
<b>13</b>		S.11										
<b>14</b>		S.121+...+S.123										
<b>15</b>		S.124										
<b>16</b>		S.125+...+S.127										
<b>17</b>		S.128										
<b>18</b>		S.129										
<b>19</b>		S.13										
<b>20</b>		S.14 +S.15										
<b>21</b>		Residenti al di fuori dell'area dell'euro										

<sup>(1)</sup> Gli obblighi di segnalazione per le consistenze, le operazioni e altre variazioni di volume sono identici.

<sup>(2)</sup> Istituzioni finanziarie monetarie (IFM; S.121+S.122+S.123).

<sup>(3)</sup> Fondo comune monetario (FCM; S.123).

<sup>(4)</sup> Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15)



## ALLEGATO II

**TRASMISSIONE DEI DATI ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA**

Le banche centrali nazionali (BCN) utilizzano lo strumento fornito dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC) basato sulla rete di telecomunicazioni del SEBC per la trasmissione elettronica delle informazioni statistiche richieste dalla Banca centrale europea (BCE). Gli scambi di dati all'interno del SEBC sono basati sul formato SDMX (*Statistical Data and Metadata eXchange*). Questo requisito non preclude l'impiego di altri mezzi di trasmissione delle informazioni statistiche alla BCE quale soluzione alternativa concordata.

Le BCN si attengono alle raccomandazioni di seguito elencate al fine di garantire il buon funzionamento della trasmissione dei dati:

- i) completezza: le BCN segnalano i dati relativi a tutta la serie di voci principali. Tralasciare alcuni di essi o inserirne altri non elencati equivale a una segnalazione incompleta. Nel caso di un'osservazione mancante, l'omissione viene indicata con il corrispondente segnalatore di stato per le osservazioni;
- ii) identità contabili e segni convenzionali dei dati: prima di trasmettere i dati alla BCE, le BCN devono applicare le regole di convalida.

Nel caso di revisioni relative ad una sola sottosezione delle voci principali, le regole di convalida sono da applicare all'intera segnalazione.

---